

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2274

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(TOGNOLI)

(V. Stampato Camera n. 4695)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta pomeridiana del
15 maggio 1990*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
16 maggio 1990*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 marzo 1990, n. 59, recante disposizioni concernenti
i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati
in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 marzo 1990, n. 59, recante disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 1990, N. 59

All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La quota prevista dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, di spettanza del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sui concorsi pronostici totocalcio organizzati in connessione con le partite del campionato mondiale di calcio, in programma in Italia dall'8 giugno all'8 luglio 1990, è interamente destinata, per il tramite della Federazione italiana gioco calcio (FIGC), alle società di calcio, quale indennizzo per i minori incassi conseguenti alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli stadi per il suddetto campionato mondiale di calcio. L'ulteriore quota del 29,8 per cento, in deroga a quanto stabilito dal citato articolo 3, viene destinata al CONI per lo stesso scopo in caso di insufficiente ammontare delle somme accantonate con la quota del 32,2 per cento».

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Le maggiori entrate relative alla quota del 29,8 per cento, valutate in lire 80 miliardi per il 1990, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, sono destinate, comunque in misura non inferiore a 15 miliardi di lire, all'ulteriore finanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Decreto-legge 24 marzo 1990, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1990.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di predeterminare la quota di spettanza del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sui concorsi pronostici speciali del totocalcio, connessi con le partite del prossimo campionato mondiale di calcio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del turismo e dello spettacolo;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, la quota di spettanza del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sui concorsi pronostici totocalcio organizzati in connessione con le partite del campionato mondiale di calcio, in programma in Italia dall'8 giugno all'8 luglio 1990, viene determinata nella misura del 62 per cento dell'ammontare delle poste di gioco. Rimane ferma l'aliquota da destinare al fondo premi, stabilita nella misura del 38 per cento dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117. L'ammontare della quota di spettanza del CONI è interamente destinato, per il tramite della Federazione italiana gioco calcio (FIGC), alle società di calcio quale indennizzo per i minori incassi conseguenti alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli stadi per il suddetto campionato mondiale di calcio.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. La quota prevista dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, di spettanza del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sui concorsi pronostici totocalcio organizzati in connessione con le partite del campionato mondiale di calcio, in programma in Italia dall'8 giugno all'8 luglio 1990, è interamente destinata, per il tramite della Federazione italiana gioco calcio (FIGC), alle società di calcio, quale indennizzo per i minori incassi conseguenti alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli stadi per il suddetto campionato mondiale di calcio. L'ulteriore quota del 29,8 per cento, in deroga a quanto stabilito dal citato articolo 3, viene destinata al CONI per lo stesso scopo in caso di insufficiente ammontare delle somme accantonate con la quota del 32,2 per cento.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, da emanarsi entro il 30 aprile 1990, saranno stabiliti, previo parere del CONI, le modalità ed i criteri per la concessione degli indennizzi di cui al comma 1.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - FORMICA - CARLI -
CIRINO POMICINO - TOGNOLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

Articolo 1-bis.

1. Le maggiori entrate relative alla quota del 29,8 per cento, valutate in lire 80 miliardi per il 1990, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, sono destinate, comunque in misura non inferiore a 15 miliardi di lire, all'ulteriore finanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.